



Comune di Taormina

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 59 del reg. Data 30/12/2017	OGGETTO: RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO AI SENSI DELL'ART. 194, COMMA 1, LETTERA A) DEL D.LGS. 267/2000 A SEGUITO DI SENTENZA ESECUTIVA n. 1963/16 del 09.09.2016 emessa nel giudizio INTERBUS S.p.A. contro il Comune di TAORMINA.
---	--

L'anno **duemiladiciassette**, il giorno **trenta** del mese di **dicembre**, alle ore 11,00 e seguenti, nel Comune di Taormina, nella sala consiliare del Palazzo Municipale, si è riunito il Consiglio Comunale, in seduta pubblica, a seguito di avviso di convocazione notificato ai sensi del vigente regolamento e relativo ad ordine del giorno determinato dal Presidente. Eseguito l'appello nominale risultano presenti i Signori:

CONSIGLIERI		Pres.	Ass.	CONSIGLIERI		Pres.	Ass.
SABATO	Vittorio	X		CORVAIA	Nunzio		X
STERRANTINO	Rosaria	X		D'AVENI	Antonio	X	
CUCINOTTA	Gaetano	X		CALTABIANO	Alessandra		X
DE LUNA	Vincenza		X	VALENTINO	Carmelo		X
TONA	Liliana		X	BROCATO	Salvatore	X	
LONGO	Graziella		X	ABBATE	Salvatore		X
BENIGNI	Piero		X	CARELLA	Gaetano	X	
MOSCHELLA	Antonino		X	PIZZOLO	Franco		X
RANERI	Eugenio	X		LEONARDI	Giovanni	X	
COMPOSTO	Giuseppe	X		LO MONACO	Antonio	X	

Assegnati	n. 20	Presenti	n. 10
In carica	n. 20	Assenti	n. 10

Presiede il Signor Antonio D'Aveni, nella sua qualità di **Presidente**.
Partecipa alla seduta il **Segretario Generale**, Dott.ssa Rossana Carrubba.
La seduta è valida, essendo risultato legale il numero degli intervenuti.
Vengono nominati scrutatori i Consiglieri Brocato, Cucinotta, Leonardi.
Per l'Amministrazione sono presenti l'Ass. Raneri Andrea, l'Ass. Cilona e l'Ass. Raneri Giuseppa e l'Assessore Carella Gaetano.

Si passa alla trattazione del 2° punto all' o.d.g. aggiuntivo.

Esce il Consigliere Leonardi.

Non si registrano interventi.

Si passa alla votazione. Si approva con 7 voti favorevoli e 2 contrari (Raneri e Composto) su 9 Consiglieri presenti.

Si vota sull'immediata esecutività. Si approva come sopra.

OGGETTO:RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO AI SENSI DELL'ART. 194, COMMA 1, LETTERA A) DEL D.LGS. 267/2000 A SEGUITO DI SENTENZA ESECUTIVA n. 1963/16 del 09.09.2016 emessa nel giudizio INTERBUS S.p.A. contro il Comune di TAORMINA.

Premesso che l' INTERBUS S.p.A. in persona del legale rappresentante pro tempore, Sig. Rocca Mauro, ha citato il Comune di TAORMINA, proponendo opposizione a verbale di contravvenzione n.L0018465/16/V/0 R.G. 001188, elevato dalla Polizia Municipale di Taormina in data 29.03.2016, notificato il 20.05.2016, dell'importo di € 98,90, per la violazione dell'art.7, commi 1/a e 13 C.d.S. perché "circolava in violazione del provvedimento di divieto di circolazione adottato con provvedimento del sindaco ord. N.10/16";

che in data 10/11/2016, prot. com.le n. 22441, è stata notificata a questo Comune la sentenza n. 1963/16 - R.G. n. 2796/16 - del 09/09/2016, depositata in cancelleria il 22/09/2016, con cui il Giudice di Pace di MESSINA

- a) ha accolto il ricorso dell' INTERBUS S.p.A e ha annullato il verbale di contravvenzione ;
- b) ha condannato questa Amministrazione al pagamento delle spese di lite, liquidate in € 123,00 di cui euro 43,00 per spese c.u. oltre accessori di legge;

CONSIDERATO che:

- la sentenza in argomento è per legge esecutiva e dà luogo, pertanto, a debito fuori bilancio ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall'art. 194, comma 1, lettera a) del D. Lgs. n. 267/2000;

- le spese di lite da rifondere alla INTERBUS S.p.A. ammontano complessivamente ad € 159,73, sulla base della seguente specifica:

▶ compenso previsto in sentenza	€ 80,00
▶ spese generali 15% (su € 80,00)	€ 12,00
▶ C.P.A. 4% (su € 92,00)	€ 3,68
▶ Iva 22% (su € 95,68)	€ 21,05
▶ spese contributo unificato	€ 43,00
totale complessivo € 159,73.	

CONSIDERATO che la sentenza di cui trattasi rientra tra le ipotesi di "debiti fuori bilancio" previste dall'art. 194, comma 1, lettera a), del D.Lgs. 267/2000, con conseguente necessità di procedere al riconoscimento della sua legittimità

CHE l'art. 194 del TUEL prevede che:

Con deliberazione consiliare di cui all'art. 193, comma 2, o con diversa periodicità 1. stabilita dai

regolamenti di contabilità, gli enti locali riconoscono la legittimità dei debiti fuori bilancio derivanti da:

a) sentenze esecutive;

b) copertura di disavanzi di consorzi, di aziende speciali e di istituzioni, nei limiti degli obblighi derivanti da statuto, convenzione o atti costitutivi, purchè sia stato rispettato l'obbligo di pareggio del bilancio di cui all'articolo 114 ed il disavanzo derivi da fatti di gestione;

c) *ricapitalizzazione, nei limiti e nelle forme previste dal codice civile o da norme speciali, di società di capitali costituite per l'esercizio di servizi pubblici locali;*

d) *procedure espropriative o di occupazione d'urgenza per opere di pubblica utilità;*

e) *acquisizione di beni e servizi, in violazione degli obblighi di cui ai commi 1 2 e 3 dell'articolo 191, nei limiti degli accertati e dimostrati utilità ed arricchimento per l'ente, nell'ambito dell'espletamento di pubbliche funzioni e servizi di competenza;*

DATO ATTO che i requisiti di carattere generale che deve avere il debito per essere riconosciuto sono quelli:

- della *certezza*, cioè che esista effettivamente un'obbligazione a dare, non presunta ma inevitabile per l'ente;
- della *liquidità*, nel senso che sia individuato il soggetto creditore, il debito sia definito nel suo ammontare, l'importo sia determinato o determinabile mediante una semplice operazione di calcolo aritmetico;
- della *esigibilità*, cioè che il pagamento non sia dilazionato da termine o subordinato a condizione;

CONSIDERATO che la delibera di riconoscimento, sussistendone i presupposti previsti dall'art. 194 Tuel, costituisce un atto dovuto e vincolato per l'Ente (cfr. *ex plurimis*, Consiglio di Stato sentenza n. 6269 del 27 dicembre 2013) e deve essere realizzato previa idonea istruttoria che, in relazione a ciascun debito, evidenzia le modalità di insorgenza, di quantificazione e le questioni giuridiche che vi sono sottese;

CONSIDERATO altresì che:

- > la disciplina legislativa di cui al capo IV del TUEL, in quanto finalizzata alla migliore applicazione, in materia di gestione degli enti locali, dei principi di veridicità, trasparenza ed equilibrio di bilancio, obbliga i singoli enti, in presenza di tutti i presupposti disciplinati dalla norma, ad adottare con tempestività i provvedimenti di riconoscimento dei debiti fuori bilancio, onde evitare la formazione di ulteriori oneri aggiuntivi a carico dell'ente come eventuali interessi o spese di giustizia conseguenti all'azione civile di arricchimento senza giusta causa di cui all'art. 2041 c.c.;
- > la Corte dei Conti - Sezione regionale di controllo per l'Emilia Romagna, con deliberazione n. 11/2006 ha precisato che il riconoscimento del debito, con la procedura prevista dall'art. 194 del TUEL, è un adempimento obbligatorio e non può essere lasciato alla valutazione degli amministratori o dei funzionari;
la mancata tempestiva adozione degli atti amministrativi necessari è astrattamente idonea a generare responsabilità contabile per i funzionari e/o gli amministratori relativamente alla maggiore somma spesa per effetto di azioni giudiziarie ai danni dell'ente;
- > i principi generali dell'ordinamento richiedono agli amministratori e ai funzionari degli enti locali sia di evidenziare con tempestività le passività insorte che determinano debiti fuori bilancio, sia di adottare tempestivamente e contestualmente gli atti necessari a riportare in equilibrio la gestione modificando, se necessario, le priorità in ordine alle spese già deliberate per assicurare la copertura di debiti fuori bilancio insorti;
- > nel caso della sentenza esecutiva, nessun margine di apprezzamento discrezionale è lasciato al Consiglio comunale, il quale con la deliberazione di riconoscimento del debito fuori bilancio

- esercita una mera funzione ricognitiva, non potendo in ogni caso impedire il pagamento del relativo debito (Corte Sicilia - Sez. riunite in sede consultiva delibera n. 2/2005 del 23.02.2005);
- la natura della deliberazione consiliare in questione non è propriamente quella di riconoscere la legittimità del debito, che di per sé già sussiste, bensì di ricondurre al sistema di bilancio un fenomeno di rilevanza contabile (il debito da sentenza), che è maturato all'esterno dello stesso (sul cui contenuto l'Ente non può incidere) e di verificare la sua compatibilità al fine di adottare i necessari provvedimenti di riequilibrio finanziario (Corte dei Conti - Sez. di controllo - Friuli Venezia Giulia - delibera n. 6/2005);
 - il riconoscimento della legittimità del debito fuori bilancio derivante da sentenza esecutiva non costituisce acquiescenza alla stessa e pertanto non esclude l'ammissibilità dell'impugnazione (Corte dei Conti - Sez. di controllo - Lombardia - delibera n. 401/2012);
 - attraverso il riconoscimento del debito liquidato in sentenza il Comune si adegua meramente alle statuizioni delle sentenze esecutive, nella valutazione dell'interesse pubblico di non gravare il debito dei maturandi accessori, in quanto il riconoscimento della legittimità del debito risulta un necessario incumbente, essendo imposto dall'art. 194 citato per l'adeguamento del debito fuori bilancio (così Cass. civ. Sez. 1, 16.06.2000, n. 8223);

RITENUTO per quanto sopra esposto che, relativamente al riconoscimento del debito fuori bilancio nascente da sentenza esecutiva, come nel caso di specie, non residuano spazi di discrezionalità dell'Ente, sussistendo tutti i presupposti della certezza, liquidità ed esigibilità del credito, ed essendo anzi obbligatorio pervenire a un tempestivo riconoscimento per evitare danni ulteriori in capo all'Ente conseguenti al maturare di ulteriori oneri per interessi ed eventuali spese per il recupero del credito da parte del soggetto creditore

- DATO ATTO che, al fine di evitare il verificarsi di conseguenze dannose per l'Ente per il mancato pagamento nei termini previsti decorrenti dalla notifica del titolo esecutivo, l'adozione delle misure di riequilibrio deve essere disposta immediatamente ed, in ogni caso, in tempo utile per effettuare il pagamento nei termini di legge ed evitare la maturazione di oneri ulteriori a carico del bilancio dell'ente;

-conclusivamente si può affermare l'esistenza della necessità che l'obbligazione di pagamento venga assolta il più tempestivamente possibile al fine di evitare ulteriori oneri a carico dell'Ente;

VISTO:

- il parere obbligatorio del Revisore dei Conti, previsto dall'art. 239, comma 1 e comma 1-bis del D.Lgs. 267/2000 (TUEL)

che l'art. 193 del D.Lgs. n. 267/2000, al secondo comma prevede, tra l'altro che l'organo consiliare adotti i provvedimenti necessari per il ripianamento degli eventuali debiti fuori bilancio di cui all'art. 194;

- che l'art. 194 del D.Lgs. 267/2000 stabilisce che, in sede di salvaguardia degli equilibri di bilancio, con deliberazione consiliare gli enti locali riconoscono la legittimità dei debiti fuori bilancio derivanti da sentenze esecutive;

- che l'art. 23, comma 5, della legge 289/2002, dispone che i provvedimenti di riconoscimento di debito posti in essere dalle amministrazioni pubbliche sono trasmessi agli organi di controllo ed alla competente Procura della Corte dei Conti;

Visto il vigente Statuto Comunale;

Visto l'O.RR.EE.LL

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

PROPONE

1. di riconoscere, a favore di INTERBUS SPA ai sensi dell'art. 194 comma 1, lettera a) del D.Lgs. n. 267/2000, la legittimità del debito fuori bilancio pari all'importo complessivo di € 159,73 scaturente dalla sentenza esecutiva del Giudice di Pace di Roma n. 1963/16 del 09/09/2016, depositata in Cancelleria il 22/09/2016;
2. di dare atto che il finanziamento del debito fuori bilancio di cui al punto precedente trova copertura al bilancio del corrente esercizio alla Missione 1 Programma 111 Macroaggregato 1.10 ;
3. di demandare al Responsabile dell'Area Amministrativa la predisposizione del provvedimento di impegno e liquidazione del debito fuori bilancio in questione nella misura riconosciuta dal presente provvedimento;
4. di trasmettere il presente provvedimento alla competente Procura Regionale della Corte dei Conti, ai sensi dell'art. 23, comma 5, della L. 289/2002.


IL SINDACO
Dott. Eligio Giardina



UFFICIO GIUDICE DI PACE DI MESSINA

SEZIONE 1 MESSINA VIA DAMA BIANCA

Si comunica a:

Avv. EDOARDO BONASERA
C/O AVV. R. RIZZO, VIA DEI VERDI N. 6
98123 MESSINA

COMUNE DI TAORMINA-ME
CORSO UMBERTO I N. 219
98039 TAORMINA
ME

Comunicazione di cancelleria

Comunicazione di Deposito Sentenza

Procedimento Numero. **2796/2016** - **OPPOSIZIONE A SANZIONE AMMINISTRATIVA**
Opposizione ord. ingiunzione ex artt. 22 L.689/1981 (violazione codice della strada)

Giudice: **SIDOTI ANTONELLA**

Depositata Sentenza Numero: **1963/2016** in data : **22/09/2016**

Parti nel procedimento

Ricorrente Principale

INTERBUS S.P.A.

Difeso da:

EDOARDO BONASERA

Resistente Principale

COMUNE DI TAORMINA-ME

Difeso da:

vedi P.Q.M. allegato

Messina 10/11/2016


IL CANCELLIERE



UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI MESSINA

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Giudice di Pace di Messina, Avv. Antonella Sidoti, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa iscritta al R.G. n. 2796/16, promossa con ricorso depositato in cancelleria in data 20 giugno 2016, introitata a sentenza il 9 settembre 2016 e pendente

TRA

INTERBUS S.p.A., in persona del legale rappresentante pro-tempore, sig. Rocca Mauro, con sede in Enna, Corso Sicilia n. 22, elettivamente domiciliata in Messina, Via dei Verdi n. 6, presso lo studio dell'Avv. Roberto Rizzo, rappresentata e difesa dall'Avv. Edoardo Bonasera, per mandato a margine del ricorso introduttivo P.I. 00626840862

opponente

CONTRO

COMUNE DI TAORMINA, in persona del Sindaco pro-tempore, elettivamente domiciliato per la carica presso la sede comunale di Corso Umberto n. 219, rappresentato e difeso dal Dirigente P.M. dr. Agostino Pappalardo giusta delega agli atti

opposto

OGGETTO: opposizione a verbale di contravvenzione.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso depositato in cancelleria in data 20.06.16 la Interbus S.p.A., in persona del legale rappresentante pro-tempore, proponeva opposizione avverso il verbale di contravvenzione n.


N. 1963 /16 R. G.
N. 2796 /16 R. A. C.
N. 9736 /16 Cron.
N. / Rep.

L.0018465/16/V/0 R.G. 001188, elevato dalla Polizia Municipale di Taormina in data 29.03.16, notificato il 20.05.16, dell'importo di euro 98,90, per la violazione dell'art. 7, commi 1/a e 13 C.d.S. perché *"circolava in violazione del provvedimento di divieto di circolazione adottato con provvedimento del sindaco ord. n. 10/16"*, ed esponendo che in data 02.02.16 il sindaco del Comune di Taormina emetteva ordinanza n. 10/16 con la quale vietava il transito in Viale San Pancrazio a tutti gli autobus con esclusione di quelli svolgenti servizio di trasporto pubblico urbano per poi revocarla in esito alla conferenza dei servizi indetta l'08.04.16, lamentava, tra i vari motivi di ricorso, la mancanza di apposita segnaletica stradale che avvertisse gli utenti della strada dell'esistenza del divieto di circolazione in Viale San Pancrazio per come previsto dal C.d.S., chiedeva, quindi, l'annullamento del verbale di contravvenzione opposto con vittoria di spese e compensi di causa e ne produceva copia.

Con decreto del 24.06.16 veniva fissata l'udienza di comparizione parti e il ricorso con il pedissequo decreto veniva ritualmente notificato a mezzo p.e.c., in base all'attestazione di cancelleria presente in atti, all'opponente e al Comune di Taormina nei termini previsti dal D.Lgs. n. 150/2011.

Con comparsa di costituzione e risposta pervenuta in cancelleria in data 09.08.16 si costituiva il Comune di Taormina, in persona del Sindaco pro-tempore, il quale depositava copia del verbale di contravvenzione opposto e ne ribadiva la validità in quanto l'ordinanza sindacale n. 10 del 02.02.16 era stata regolarmente notificata alla società opponente che non aveva proposto alcun ricorso avverso la stessa e nessun pregio giuridico avevano le doglianze circa il percorso alternativo e la segnaletica, chiedeva, quindi il rigetto del ricorso con vittoria di spese e compensi di causa.

All'udienza di comparizione delle parti fissata per il 9 settembre 2016 la società ricorrente insisteva nelle proprie argomentazioni e la causa veniva decisa con lettura del dispositivo in



udienza.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il ricorso proposto è fondato e merita accoglimento.


In tema di circolazione stradale il principio di tipicità posto a fondamento della disciplina sulla segnaletica stradale comporta che un determinato obbligo o divieto di comportamento è legittimamente imposto all'utente della strada solo per effetto della visibile apposizione del corrispondente segnale, specificatamente previsto dalla legge.

La segnaletica stradale, infatti, costituisce non una forma di pubblicità-notizia del comportamento imposto, bensì, un elemento costitutivo della fattispecie complessa da cui l'obbligo stesso scaturisce (Cass. Civ. sez. II 19 febbraio 2009 n. 4058).

Nel caso di specie, di fronte alla contestazione sollevata dalla società opponente di mancanza di adeguata segnaletica, nessuna prova è stata fornita dal Comune di Taormina, su cui grava, quale parte attrice sostanziale, l'onere di provare, ex art. 2697 c.c., la legittimità e la regolarità del procedimento amministrativo di accertamento dell'infrazione, che all'ingresso della Via San Pancrazio fossero stati collocati gli appositi cartelli indicanti il divieto di circolazione nella suddetta via, come previsto dall'ordinanza sindacale n. 10 del 02.02.16.

Alla luce di tutto ciò, non essendo emersa prova sufficiente della responsabilità della società ricorrente in ordine all'infrazione contestata, visto l'art. 7, comma 10, del D.Lgs. n. 150/2011, secondo il quale può essere assoggettato ad una sanzione amministrativa solo colui di cui sia stata pienamente provata la responsabilità per la violazione sanzionata, il verbale di contravvenzione opposto va annullato e dichiarato inefficace.

Le spese del giudizio seguono la soccombenza e il Comune di Taormina va condannato al pagamento della complessiva somma di euro 123,00, di cui euro 43,00 per le spese del contributo unificato ed euro 80,00 per compensi, oltre Iva, Cassa e rimborso spese generali



nella misura prevista dalla legge.

P.Q.M.

Il Giudice di Pace di Messina, dr.ssa Antonella Sidoti, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto dalla **Interbus S.p.A.**, in persona del legale rappresentante pro-tempore, in data 20.06.16 contro il **Comune di Taormina**, così provvede:

- 1) accoglie il ricorso proposto;
- 2) annulla e dichiara inefficace il verbale di contravvenzione n. L0018465/16/V.0 R.G. 001188, elevato dalla Polizia Municipale di Taormina in data 29.03.16, notificato il 20.05.16, dell'importo di euro 98,90;
- 3) condanna il Comune di Taormina al pagamento delle spese giudiziali liquidate in complessivi euro 123,00, di cui euro 43,00 per le spese del contributo unificato ed euro 80,00 per compensi, oltre Iva, Cassa e rimborso spese generali nella misura prevista dalla legge.

Così deciso, oggi 9 settembre 2016 in Messina.

Il Giudice di Pace

Avv. Antonella Sidoti



DEPOSITATO IN CARTELLA

22 SET 2016

IL CAUSIDARE ANTONELLA SIDOTI
Dr. Giuseppe Marino



Protocollo Generale
N° 22441 del 10/11/2016 08:37

Movimento: Arrivo

Tipo Documento:

Tramite: Posta certificata

Classificazione:

Oggetto: **SENT. 1963/16 N. 2796/16 RG SIDOTI**

Mittenti

Denominazione

Comune di Residenza

PEC GDP

Smistamenti

In carico a	dal	Data ricev.	Trasmesso da	Smistamento per
Contenzioso	10/11/2016	11/11/2016	Protocollo	COMPETENZA

Allegati

Q.tà	Tipo Allegato	Descrizione
		TestodelMessaggio.html

PARERI EX ART. 53 DELLA LEGGE 142/1990


RECEPITO DALLA L.R. N. 48/91 E MODIFICATO DALLA L.R. 23/12/2000 N. 30

Per la regolarità **TECNICA** si esprime parere **Favorevole** *SUBORDINATO ALL'APPROVAZIONE DI BILANCO*

27 DIC. 2017

Taormina _____

Il Segretario Generale
Responsabile Area Amministrativa
Dott.ssa Rossana Carrubba




Per la regolarità **CONTABILE** si esprime parere **Favorevole** *SUBORDINATO ALL'APPROVAZIONE DI BILANCO*

28 DIC 2017

Taormina _____

Il Responsabile
dell'Area Economica Finanziaria
Rag. Rosario Curcuruto

*S. 1963/16 PEN-843/17
E 159,73*


COMUNE DI TAORMINA

CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA

II COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

Verbale n. 34/2017 del 29/12/2017

In data 29/12/2017, il Collegio dei Revisori nelle persone del presidente dott.ssa Fontana Margherita e dei componenti dott. Fava Aldo e dott. Rapisarda Salvatore, nominati giusta delibera del Consiglio Comunale n. 40 del 28.09.2017, dopo un ampio confronto esprimono il parere in

OGGETTO: RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO AI SENSI DELL'ART. 194, COMMA 1, LETTERA A) DEL D.LGS. 267/2000 A SEGUITO DI SENTENZA ESECUTIVA n. 1963/16 del 09.09.2016 emessa nel giudizio INTERBUS S.p.A. contro il Comune di TAORMINA.

Considerato che in data 10/11/2016, prot. com.le n. 22441, è stata notificata a questo Comune la sentenza n. 1963/16 - R.G. n. 2796/16 - del 09/09/2016, depositata in cancelleria il 22/09/2016, con cui il Giudice di Pace di MESSINA

- a) ha accolto il ricorso dell'INTERBUS S.p.A e ha annullato il verbale di contravvenzione ;
- b) ha condannato questa Amministrazione al pagamento delle spese di lite, liquidate in € 123,00 di cui euro 43,00 per spese c.u. oltre accessori di legge;

Preso atto che le spese di lite da rifondere alla INTERBUS S.p.A. ammontano complessivamente ad € 159,73, sulla base della seguente specifica:

▶ compenso previsto in sentenza	€ 80,00
▶ spese generali 15% (su € 80,00)	€ 12,00
▶ C.P.A. 4% (su € 92,00)	€ 3,68
▶ Iva 22% (su € 95,68)	€ 21,05
▶ spese contributo unificato	€ 43,00
totale complessivo € 159,73.	

VISTA ed ACCERTATA

la necessità di riconoscere, a favore di INTERBUS SPA ai sensi dell'art. 194 comma 1, lettera a) del D.Lgs. n. 267/2000, la legittimità del debito fuori bilancio pari all'importo complessivo di € 159,73 scaturente dalla sentenza esecutiva del Giudice di Pace di Roma n. 1963/16 del 09/09/2016, depositata in Cancelleria il 22/09/2016, da porre a carico del bilancio 2017-2019 annualità 2017;

- i parere di regolarità tecnica e contabili favorevoli subordinatamente all'approvazione del Bilancio di previsione 2017-2019.

Limitatamente alle proprie competenze il Collegio

ESPRIME

PARERE FAVOREVOLE al riconoscimento e relativo finanziamento di tali debiti fuori bilancio, subordinatamente all'approvazione del Bilancio di previsione 2017-2019 entro l'esercizio finanziario 2017.

INVITA

- a) l'Ente, qualora non sia già stato fatto, affinché vengano compiute le verifiche necessarie ad accertare eventuali responsabilità e siano effettuate le conseguenti azioni di rivalsa; il Collegio chiede, nel termine di 30 gg., una relazione da parte dell'Ente in merito alle azioni intraprese;
- b) il Segretario Comunale, ai sensi dell'art. 23 della legge 27.12.2002, n. 289, a trasmettere la deliberazione consiliare di riconoscimento di debiti fuori bilancio e gli atti ad essa allegati alla Corte dei Conti, Procura Regionale della Sicilia.

Copia del presente verbale viene trasmesso al Presidente del Consiglio, al Segretario Generale, al Sindaco, al Responsabile del Servizio Legale ed al responsabile del Settore Finanziario, nonché rimane agli atti del Collegio dei Revisori.


L.c.s

Il Collegio dei Revisori dei Conti

Presidente: Margherita Fontana

Componente: Aldo Fava


Componente Salvatore Rapisarda



Il presente verbale, salvo ulteriore lettura ed approvazione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 186 dell'Ordinamento Amministrativo degli Enti Locali nella Regione Sicilia, approvato con L.R. 15 marzo 1963, n. 16, viene sottoscritto come segue:

IL CONSIGLIERE ANZIANO

Vittorio Sabato



IL PRESIDENTE

Antonio D'Aveni



IL SEGRETARIO GENERALE

Dr.ssa Carrubba Rossana



É DIVENUTA ESECUTIVA IL GIORNO _____

Decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 12, comma 1, L.R. n. 44/91)

Reg. Albo Pret. On line n. ____ / ____ del _____ Il Responsabile _____

Dichiarata immediatamente esecutiva (art. 12, comma 2, L.R. n. 44/91)

Dalla Residenza Municipale, 30 DIC 2017

IL SEGRETARIO GENERALE

